



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

Decreto Presidenziale n. 101
Bando Erasmus+ Traineeship A.A. 2026/2027.

IL PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

PREMESSO che il Regolamento UE n.1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 ha istituito l'"Erasmus+": il Programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Enna Kore ha ottenuto dalla Commissione Europea la Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 (ECHE), codice I ENNA01, per il periodo 2021/2027;
VISTO il D.M. n.1047 del 29.12.2017 "Interventi a favore degli studenti universitari";
VISTO il D.M. n. 288 del 29.03.2019 e successive modifiche;
VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo

DECRETA

è emanato il

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITÀ ERASMUS+ TRAINEESHIP A.A. 2026/2027

Art. 1 / Finalità

Sono indette le selezioni per mobilità studentesca Erasmus+ ai fini di tirocinio¹ destinate alle studentesse e agli studenti iscritti presso l'Università degli Studi di Enna "Kore", che intendano svolgere un'esperienza di tirocinio presso un'impresa o altro ente di interesse all'estero da concludersi entro e non oltre il **31/07/2027**.

Il numero delle borse finanziate sarà definito in funzione delle risorse disponibili assegnate alla call 2025-1-IT02-KA131-HED-000309715.

Il programma Erasmus+ e le relative procedure e l'assistenza agli studenti sono in carico all'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Ateneo (KIRO).

Tutte le espressioni che nel presente bando concernono la popolazione studentesca dell'Ateneo e che, per brevità, sono riportate soltanto al maschile, devono intendersi riferite senza eccezione alcuna e senza distinzione di diritti e di opportunità sia agli studenti che alle studentesse.

Art. 2 / Destinatari della mobilità

Il bando Erasmus+ Traineeship 2026/2027 è aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti presso l'Ateneo ad un Corso di Laurea (triennale, magistrale o a ciclo unico) o ad un programma di Dottorato.

È possibile usufruire della borsa anche con lo status di **neo-laureato**, presentando la domanda nel corso dell'ultimo anno di iscrizione, prima del conseguimento del titolo. In questo caso il tirocinio dovrà essere effettuato e concluso dopo il conseguimento del titolo accademico, entro 12 mesi dal rilascio del titolo stesso.

Possono partecipare anche gli studenti che hanno già usufruito precedentemente di una borsa di mobilità. Lo stesso studente può ricevere il contributo finanziario Erasmus per periodi di mobilità per un totale di 12 mesi al massimo per ogni ciclo di studi e 24 mesi per il ciclo unico quinquennale, indipendentemente dal numero e dalla tipologia di attività di mobilità. Il Programma Erasmus+ permette, di conseguenza, allo studente di studiare o effettuare un tirocinio all'estero per più di una volta all'interno di un ciclo di studi. A parità di punteggio, avranno comunque la priorità gli studenti che non hanno mai usufruito di una borsa Erasmus+.

Art. 3 / Prerogative degli studenti Erasmus+ Traineeship

¹ Maggiori informazioni di carattere generale e specifico sul tema della mobilità sono disponibili sul portale del KIRO (Kore International Relations Office) <https://unikore.it/internazionale/international-and-relation-office-kiro/> e sui seguenti siti istituzionali:

- Commissione Europea: https://commission.europa.eu/index_it

- Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE Italia: www.erasmusplus.it

Il Programma Erasmus+ Traineeship permette agli studenti di svolgere un tirocinio presso imprese, centri di formazione e di ricerca, favorendo la mobilità di giovani lavoratori in tutta Europa. Gli studenti avranno l'opportunità di acquisire competenze specifiche nelle discipline del proprio corso di studio e conoscenze socio-culturali del Paese ospitante. Essi potranno, inoltre, migliorare le proprie competenze linguistiche.

Le attività ammissibili durante la mobilità sono:

1. tirocini curriculari;
2. tirocini formativi e di orientamento professionale;
3. attività di ricerca;
4. tesi professionalizzanti.

Qualora il corso di studi preveda, in base alla normativa vigente, che il tirocinio professionale obbligatorio non sia sostituibile con altre esperienze formative, l'esperienza all'estero, pur rappresentando un'opportunità di arricchimento del percorso universitario, non può essere considerata sostitutiva di tale tirocinio, in quanto direttamente connesso al valore abilitante del titolo.

Le mobilità per attività di ricerca e per la stesura di tesi professionalizzanti sono ammissibili nella misura in cui costituiscano formazione professionale; a tale scopo il Learning Agreement per Tirocinio deve essere compilato in modo da poter documentare il carattere professionalizzante di tali attività.

Gli studenti che, a conclusione delle selezioni previste nel presente bando, risulteranno idonei, acquisiranno lo status di studente Erasmus+ Traineeship. Le borse di mobilità Erasmus+ saranno assegnate in base alla graduatoria degli idonei fino alla totale copertura delle somme a disposizione finalizzate a tale attività.

L'Università Kore di Enna si riserva la possibilità di erogare eventuali borse aggiuntive a favore degli studenti idonei, utilmente collocati in graduatoria. Gli studenti idonei che non risulteranno assegnatari di borsa potranno comunque effettuare l'esperienza di mobilità senza borsa, fruendo per il resto delle stesse opportunità degli studenti borsisti.

DESTINAZIONI E DURATA DELLA MOBILITÀ

Art. 4 /Paesi Partecipanti

I Paesi presso cui è possibile svolgere un tirocinio sono i cosiddetti *Programme Countries* (paesi associati al programma Erasmus) ovvero: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria.

Art. 4.1 / Enti ospitanti

L'ente ospitante per lo svolgimento del tirocinio è individuato autonomamente dal candidato e deve aver sede in uno dei Paesi Partecipanti. L'individuazione dell'ente ospitante può avvenire, oltre che dietro suggerimento di un docente, o del proprio Tutor Erasmus di area ([Elenco per area di studio](#)), tramite registrazione presso la piattaforma gratuita www.erasmusintern.org, sponsorizzata dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire.

Sedi ammissibili per un tirocinio Erasmus+: qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e dell'innovazione. Ad esempio, tale organizzazione può essere:

- un'impresa pubblica o privata, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse le imprese sociali);
- un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;
- un'ambasciata o un ufficio consolare italiani;
- una parte sociale o rappresentante del mondo del lavoro, tra cui le camere di commercio, gli ordini di artigiani o professionisti e le associazioni sindacali;
- un istituto di ricerca;
- una fondazione;
- una scuola, un istituto o un centro d'istruzione (a qualsiasi livello, dall'istruzione pre-scolastica a quella secondaria superiore, inclusa l'istruzione professionale e quella degli adulti);
- un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG;
- un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i servizi di informazione;
- un Istituto di istruzione superiore/Università di un paese associato al programma Erasmus+ titolare di una ECHE

Non sono Sedi ammissibili:

- istituzioni e altri organi dell'UE, incluse le agenzie specializzate (l'elenco completo è disponibile all'indirizzo http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_it);
- organizzazioni che gestiscono programmi UE

Art. 4.2 / Durata della mobilità

I tirocini devono avere una durata minima di 2 mesi e una durata massima di 5 mesi; i tirocini dei dottorandi possono avere una durata compresa tra 5 e 30 giorni o tra 2 mesi e 5 mesi.

Le mobilità potranno iniziare solo dopo la firma dell'accordo di mobilità da parte di tirocinante, supervisore dell'ente ospitante e tutor Erasmus del proprio corso di laurea.

Non sono ammesse interruzioni o sospensioni di tirocinio. Lo svolgimento di periodi di mobilità inferiori a 2 mesi e l'annullamento della mobilità comporteranno la decadenza della mobilità Erasmus+ for Traineeship e la restituzione dell'intera borsa o della somma già versata al beneficiario (si veda anche Art.5.5).

Nel caso in cui uno studente chieda un prolungamento del proprio periodo di traineeship iniziale, l'Università Kore di Enna e l'ente ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che:

- a. sia stipulato un emendamento all'Accordo tra lo studente e l'Università Kore di Enna prima del termine del periodo di traineeship inizialmente stabilito;
- b. non ci siano interruzioni tra il periodo di traineeship già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell'Impresa ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo di mobilità);
- c. l'intero periodo di traineeship, incluso eventuale prolungamento, termina **entro il 31 luglio 2027**.

In ogni caso, lo studente gestirà autonomamente il proprio budget di spesa definendo direttamente tempi, modalità e mezzi per il raggiungimento, la permanenza e il rientro dalla destinazione estera.

CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 5.1 / Borsa dell'Agenzia Nazionale

L'importo di ciascuna borsa è stato determinato dalla Commissione Europea in base al Paese di destinazione secondo i seguenti raggruppamenti:

GRUPPO 1 (costo della vita alto) – Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, - in euro **550** mensili;

GRUPPO 2 (costo della vita medio) - Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna - in euro **500** mensili;

GRUPPO 3 (costo della vita basso) – Bulgaria, Croazia, Lituania, Polonia, Repubblica della Macedonia del Nord, Romania, Serbia, Turchia, Ungheria – in euro **500** mensili.

Contributo supporto viaggio

Distanze di viaggio	Contributo
100 – 499 km	€ 211
500 – 1999 km	€ 309
2000 – 2999 km	€ 395
3000 – 3999 km	€ 580
4000 – 7999 km	€ 1.188

La borsa definitiva verrà calcolata in base all'effettiva durata riportata nel certificato finale, per un minimo di due mesi. I contributi sono previsti per la sola mobilità fisica (non a distanza).

Integrazioni alle borse potranno essere erogate a favore degli studenti idonei, utilmente collocati in graduatoria, che abbiano presentato l'attestazione aggiornata ISEE, ai sensi del successivo art. 5.2 del presente bando.

La borsa non è volta a coprire l'intero costo del soggiorno di tirocinio all'estero e non costituisce pertanto una sovvenzione di mobilità, ma è destinata a compensare in parte le spese che lo studente Erasmus sosterrà nel Paese ospitante.

Art. 5.2 / Integrazione Fondo Giovani

Ad integrazione dei suddetti contributi Erasmus +, gli studenti potranno fruire di risorse rese disponibili con un incremento dell'importo delle borse comunitarie. Per quanto riguarda l'integrazione, il relativo contributo è calcolato dall'Ateneo ai sensi dell'art. 1 del D.M. 25.03.2021 n. 1.047 secondo i seguenti parametri di reddito indicati dal decreto stesso:

ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)	Importo minimo mensile per integrazione borsa Erasmus+
--	--

ISEE ≤ 13.000	almeno € 400
13.000 < ISEE ≤ 21.000	almeno € 350
21.000 < ISEE ≤ 26.000	almeno € 300
26.000 < ISEE ≤ 30.000	almeno € 250
30.000 < ISEE ≤ 40.000	non oltre € 200
40.000 < ISEE ≤ 50.000	non oltre € 150
ISEE >50.000	€ 0

Gli studenti interessati all'integrazione sulla base delle predette fasce ISEE dovranno presentare – contestualmente alla domanda di ammissione al presente bando – l'attestazione ISEE. Non essendo venuti in possesso entro la data di scadenza, possono presentare la copia della richiesta, impegnandosi a produrre prima possibile l'attestazione.

Art. 5.3 Erogazione della borsa

L'erogazione della borsa Erasmus avviene in due rate: la prima pari all'80%, liquidata anteriormente alla partenza; la seconda, pari al 20%, al rientro in Italia.

Per ottenere il pagamento della prima rata lo studente deve:

- sottoscrivere presso il KIRO l'Accordo per la mobilità di Traineeship con l'Università Kore (in due copie originali);
- acquisire l'approvazione e la sottoscrizione del proprio *Learning Agreement for Traineeship – Before the Mobility* dal Referente Erasmus del corso di studi nel quale è immatricolato. Tale documento dovrà essere inoltre siglato dal Responsabile del KIRO, dall'Impresa ospitante e dallo studente stesso; ogni cambiamento sostanziale dovrà essere concordato, sempre per iscritto, da tutte e quattro le parti entro un mese dall'arrivo dello studente presso l'Impresa ospitante.

Per ottenere il pagamento della seconda rata, lo studente Erasmus deve presentare al KIRO, alla fine della mobilità:

- il *Learning Agreement for Traineeship* ed eventuale modello di modifica del *Learning Agreement for Traineeship*, in originale firmato e timbrato dal responsabile dell'ente ospitante estero presso il quale ha svolto il traineeship;
- un certificato rilasciato dall'impresa ospitante in originale al termine del periodo di mobilità all'estero (*Traineeship Certificate*) che attesti i risultati conseguiti in termini di conoscenze, abilità acquisite e un giudizio finale sulla mobilità intrapresa;
- lo *Statement period of Traineeship*, che attesti le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.

Alla fine del periodo della mobilità, in aggiunta alla presentazione della documentazione sopra elencata, lo studente deve obbligatoriamente compilare online il Rapporto Narrativo (*Report on line*), la cui mancata compilazione e trasmissione potrebbero precludere il pagamento della seconda rata.

L'eventuale contributo integrativo segue gli stessi criteri della borsa di base.

Art. 5.4 Restituzione totale o parziale della Borsa

Secondo le norme che disciplinano il programma Erasmus, lo studente che interrompe la mobilità Erasmus, dopo avere ricevuto la borsa e i relativi contributi, è obbligato a restituire le mensilità della borsa e delle eventuali integrazioni corrispondenti al periodo di mancata permanenza all'estero. La restituzione è invece totale quando il periodo di permanenza risulta inferiore a due mesi.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Art. 6 / Scadenza, modello ed allegati

La domanda di ammissione va redatta secondo il modello on line "Domanda Erasmus + ai fini di traineeship" reperibile nella pagina del KIRO > Erasmus+ > Mobilità in uscita (studenti, docenti, staff) > Studenti > Mobilità studenti ai fini di tirocinio (SMP). Le candidature devono essere registrate obbligatoriamente **online**, a pena di esclusione, entro le **ore 13:00 del 11/05/2026**, utilizzando l'apposito modulo elettronico accessibile dalla stessa pagina di pubblicazione del presente bando nel [sito web dell'Università](#) e seguendone le istruzioni. Con le stesse modalità devono essere caricati gli allegati.

Nella domanda di partecipazione al bando lo studente deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. di essere iscritto nell'anno accademico 2025/2026 ad un corso di laurea di I (triennale), II (magistrale e magistrale a ciclo unico), III ciclo (dottorato di ricerca) e di essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'atto della candidatura, indicando il proprio numero di matricola;
2. di essere cittadino di uno Stato UE o di uno Stato aderente al Programma Erasmus+ oppure di avere ottenuto lo status di rifugiato o di apolide in uno di tali Stati o, se cittadino extracomunitario, di essere nella condizione giuridica di "residente permanente";
3. di essere in possesso/di non essere in possesso dei requisiti linguistici richiesti dall'ente ospitante;
4. di essere / non essere contemporaneamente destinatario di altre borse di studio erogate dall'Unione Europea per l'anno accademico 2025/2026;
5. SOLO PER I DOTTORANDI: di essere autorizzato allo svolgimento del periodo all'estero secondo quanto stabilito dal [Regolamento di Ateneo concernente i Dottorati di ricerca](#).

Alla domanda devono essere allegati:

1. la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
2. il certificato di iscrizione con esami superati, CFU acquisiti e voti conseguiti visualizzabile nell'area studenti - servizi online del sito dell'Università (da stampare e scansionare). Qualora nel certificato non siano ancora stati registrati alcuni esami, si deve allegare autocertificazione degli esami superati entro la data di scadenza del bando (non si applica ai dottorandi);
3. eventuale certificazione linguistica attestante il livello di competenza nella lingua richiesta;
4. copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di iscrizione per l'a.a. 2025/2026;
5. eventuale attestazione ISEE;
6. lettera motivazionale (si veda art. 10)
7. lettera (email) di accettazione da parte dell'ente ospitante (se in possesso)
8. SOLO PER I DOTTORANDI: lettera di autorizzazione per lo svolgimento del periodo all'estero (saranno considerati anche come titoli opzionali aggiuntivi una lettera di referenza da parte del docente Tutor e/o una lettera di accettazione dell'Istituto ospitante).

PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Art. 7 / Valutazione delle candidature

Le borse vengono assegnate all'esito della selezione delle candidature per titoli, alla quale provvede una apposita commissione nominata dal Presidente.

Art. 8 / Idoneità linguistica

Secondo le disposizioni dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, la conoscenza della lingua di riferimento dell'impresa/ente ospitante è considerata un requisito necessario per l'attribuzione dello status di studente Erasmus e per l'erogazione della sovvenzione di mobilità. È considerata lingua di riferimento dell'impresa ospitante la lingua ufficiale del Paese nel quale ha sede l'impresa, salvo diversa e specifica dichiarazione della stessa impresa.

Pertanto, gli studenti sono tenuti a dimostrare il possesso del requisito linguistico tramite attestazione. Saranno riconosciuti validi all'idoneità linguistica: (i) certificato di competenza linguistica riconosciuto dal Consiglio d'Europa, secondo il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" (ad esempio, certificato Cambridge, Cervantes, DELE, DELF, IELTS, etc.) rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo (CLIK) o altro ente; (ii) il superamento di esami di lingua straniera (per cui varrà il livello di competenza linguistico indicato nel programma del corso), nel caso in cui l'esame non sia stato ancora registrato, allegare autocertificazione con nome esame, data e voto.

Art. 9 / Lettera motivazionale

Tutti i candidati devono allegare alla domanda la lettera motivazionale in lingua italiana (**ALLEGATO 1**). La valutazione in trentesimi si baserà sui seguenti criteri:

- 1) **Chiarezza e coerenza espositiva** nella presentazione delle motivazioni personali e accademiche (0-10 punti);
- 2) **Pertinenza dell'esperienza Erasmus** in relazione al percorso di studi (0-10 punti);
- 3) **Capacità di dimostrare autonomia, spirito di iniziativa e apertura culturale** (0-10 punti).

Comma 1 I dottorandi candidati dovranno scrivere la lettera motivazionale nella lingua indicata nella domanda di ammissione. La lettera verterà su aspetti motivazionali e sulle tematiche di ricerca del candidato. La valutazione in trentesimi si baserà sulle competenze linguistiche e motivazionali del candidato.

Art. 10 / Graduatoria di merito e assegnazione delle borse di mobilità

La Commissione di valutazione provvede a redigere la graduatoria degli studenti idonei, limitata ai soli studenti candidati provvisti di idoneità linguistica. La graduatoria è formata attribuendo un punteggio, determinato dalla somma dei seguenti punteggi parziali:

Per gli studenti di corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico:

A) Fino a 30 punti per la lettera motivazionale;

B) Punteggio di merito.²

Per i Dottorandi la graduatoria di merito si basa sul punteggio della lettera motivazionale (si terrà conto anche di eventuali titoli aggiuntivi, ex. Art. 6).

In casi di assoluta parità di punteggio, precede lo studente che non ha mai usufruito di una borsa Erasmus+.

Art. 11 / Assegnazione delle borse di mobilità

Le valutazioni della Commissione sono insindacabili. Per i soli errori materiali è ammesso reclamo al Presidente entro i successivi 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. L'assegnazione delle borse sarà operata con provvedimento del Presidente dell'Università.

INFORMAZIONI RILEVANTI PER GLI STUDENTI VINCITORI

Art. 12 / Adempimenti degli studenti Erasmus

Prima della partenza

Incontro introduttivo Erasmus / Sottoscrizione accordo

Superata la selezione, tutti gli studenti vengono convocati presso la sede del KIRO per un incontro introduttivo sulla specifica mobilità Erasmus Traineeship alla quale sono stati ammessi.

Coloro che, alla data dell'incontro, non abbiano ancora individuato autonomamente un'impresa ospitante potranno richiedere il supporto del KIRO, che tuttavia non può garantire una collocazione di gradimento personale dello studente. Successivamente verrà effettuata la sottoscrizione dell'accordo Università Kore/Studente e consegnata la carta Erasmus.

Learning Agreement for Traineeship

Ogni studente Erasmus selezionato deve essere in possesso del programma di formazione (*Learning Agreement for Traineeship*) da effettuare all'estero. Tale documento dovrà essere approvato e siglato dall'Istituto di appartenenza, ovvero dal Referente Erasmus del corso di laurea presso cui si è iscritti, dal Responsabile del KIRO, dall'Impresa ospitante e dallo studente stesso. Questo documento definisce i ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte nel traineeship Erasmus+.

Comunicazione coordinate IBAN per l'accredito della borsa

I vincitori hanno l'obbligo di comunicare all'Università degli Studi di Enna le coordinate IBAN del proprio conto corrente bancario tramite l'apposito modulo fornito dal KIRO. Il conto corrente deve essere intestato allo studente Erasmus. Non è possibile l'accredito su c/c di cui il borsista non sia almeno co-intestatario.

Organizzazione del soggiorno all'estero

L'organizzazione degli aspetti logistici della propria permanenza all'estero è a cura dello studente Erasmus. In particolare, lo studente è tenuto a concordare l'arrivo presso l'impresa ospitante nei tempi stabiliti, organizzare il viaggio e cercare l'alloggio.

Online Language Support (OLS)

A seguito della firma dell'accordo Università Kore/Studente, gli studenti riceveranno una mail in automatico dalla piattaforma OLS (*Online Language Support*) con credenziali per effettuare il test di valutazione linguistica obbligatorio (*assessment test*) OLS, come richiesto dalla Commissione Europea.

Il test non sostituisce eventuali certificazioni richieste dall'ente ospitante, a meno che non sia da questo diversamente specificato. Si veda la pagina <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/it/resources-and-tools/online-language-support> per maggiori informazioni.

Durante il periodo di mobilità sarà possibile, inoltre, usufruire di un corso online gratuito di lingua offerto sulla stessa piattaforma. Il corso verrà attivato automaticamente qualora nel primo test lo studente abbia ottenuto un risultato

²Il punteggio di merito tiene conto complessivamente dei seguenti parametri:

1) percentuale dei crediti acquisiti sul totale dei crediti previsti dal corso di laurea cui si è iscritti (esclusi i CFU assegnati alle attività di tirocinio/stage e alle prove idoneative);

2) rapporto tra anno di frequenza e numero di anni di iscrizione (rispetto alla durata triennale, biennale o quinquennale del corso);

3) media dei voti riportati agli esami in relazione al peso in CFU di ciascun esame.

4) voto di laurea triennale normalizzato in trentesimi (per gli studenti iscritti al primo anno di magistrale).

L'Università provvede in proprio a calcolare il punteggio di merito con i dati risultanti alla data di scadenza del bando.

compreso tra i livelli A1 e B1 del QCER (*Common European Framework of Reference for Languages*) a seconda della lingua assegnata.

Copertura sanitaria e assicurativa

Per la copertura sanitaria non è necessario alcun adempimento se si è in possesso della Tessera Sanitaria - Carta Regionale dei Servizi, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Si raccomanda di accertare se sia richiesto dall'ente ospitante o comunque opportuno, in funzione del Paese di destinazione, effettuare un'assicurazione aggiuntiva privata per assistenza sanitaria e rimpatrio. Per maggiori informazioni al riguardo si consiglia di consultare la propria ASP o il sito del Ministero della Salute: www.ministerosalute.it (Aree tematiche "salute e cittadino"; assistenza italiani all'estero e stranieri in Italia).

Per quanto riguarda i servizi assicurativi visitare il sito al seguente link:

<https://uke.it/bacheca-pubblica/coperture-assicurative>

Durante il periodo di mobilità

Invio al KIRO della comunicazione di arrivo

Lo studente che giunge presso l'ente ospitante estero deve inviare per e-mail al KIRO (kiro@unikore.it), entro dieci giorni dall'arrivo, la scansione del certificato con la data di arrivo (*Statement Period of Traineeship*) compilato, firmato e timbrato dall'ente ospitante nella sezione "Arrivo". Il certificato è valido per la determinazione del periodo di mobilità e dunque per l'erogazione della borsa.

Eventuale richiesta di prolungamento

Il modulo di richiesta di prolungamento della mobilità va inviato entro un mese dalla fine del soggiorno. Le richieste di prolungamento degli studenti devono avvenire per iscritto e devono avere il nulla osta dell'Impresa ospitante. Il prolungamento della mobilità non è coperto da ulteriore borsa, tranne nel caso in cui si siano rese disponibili ulteriori mensilità non assegnate.

Al rientro a Enna

Entro 10 giorni dal rientro lo studente dovrà consegnare al KIRO, i seguenti documenti:

- a. *Learning Agreement for Traineeship* ed eventuale modello di modifica, in originale firmato e timbrato dal responsabile dell'ente ospitante estero presso il quale ha svolto il tirocinio;
- b. *Traineeship Certificate*, un certificato rilasciato dall'impresa ospitante in originale al termine del periodo di mobilità all'estero che attesti i risultati conseguiti in termini di conoscenze, abilità acquisite e un giudizio finale sulla mobilità svolta;
- c. *Statement Period of Traineeship*, che attesti le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.

INFORMAZIONI FINALI

Art. 13 / Trattamento dei dati personali

I dati richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione secondo il principio di minimizzazione imposto dal R.G.P.D. 679/2016.

Al fine di adeguare gli standard operativi e qualitativi dell'Ateneo al Regolamento (UE) 2016/679, i candidati che presenteranno la domanda di partecipazione, secondo le modalità descritte al precedente art. 5, negli atti resi pubblici dall'Università Kore di Enna relativi alla presente procedura selettiva, saranno individuati unicamente per il tramite della propria matricola.

Art. 14 / Ulteriori informazioni

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle informazioni che verranno pubblicate sul sito ufficiale dell'Università nella sezione del KIRO, Kore International Relations Office.

L'Università di Enna si serve del proprio sito internet www.unikore.it per le comunicazioni agli studenti. Sarà comunque possibile ricevere informazioni direttamente al desk della Segreteria del KIRO, situato presso il plesso di Ingegneria e Architettura, Università Kore di Enna. Non vengono fornite in alcun caso informazioni per telefono.

Art. 15 / Veridicità delle dichiarazioni attestate

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Università si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni attestate dagli studenti che risultano assegnatari di borsa di mobilità. Qualora dai controlli risultino dichiarazioni non veritiere, i vincitori decadranno dal beneficio della borsa di mobilità e dovranno restituire le eventuali somme percepite, fatte salve più gravi conseguenze.

Art. 16 / Responsabile del procedimento

Con riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il dr. Salvatore Berrittella, Direttore Generale dell'Università degli Studi di Enna "Kore".

ALLEGATO 1 "Lettera motivazionale"

Enna, 20/04/2026

Il Presidente
Prof. Cataldo Salerno